



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT

Via Margherita di Borgogna, 71 - 76125 TRANI
TEL. 0883/481381 - FAX 0883/481381 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 327/0148601
SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it - MAIL: del.trani@lnd.it
PEC: delegazionebat.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 69 del 30 Marzo 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO NOTA DELLA F.I.G.C. DEL 29 MARZO 2023)

Oggetto: autorizzazioni gare e tornei amichevoli internazionali sul territorio italiano.

Si fa riferimento all'art. 38 del Regolamento LND, nonché alle richieste delle società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti relative all'organizzazione di gare e tornei amichevoli internazionali da disputarsi sul territorio italiano.

Tenuto conto dell'elevato numero di richieste, talvolta trasmesse nell'imminenza dell'inizio delle competizioni, si rappresenta la difficoltà spesso riscontrata da parte di questa Segreteria nel reperire tutte (e autorizzazioni dalle federazioni/confederazioni di appartenenza dei club esteri invitati a partecipare alle suddette gare.

Tanto premesso, al fine di completare il processo di autorizzazione in tempo utile per consentire altresì le designazioni arbitrali, si rende necessario coinvolgere le società organizzatrici nell'attività di raccolta delle autorizzazioni.

L'organizzatore della competizione, pertanto, dovrà preliminarmente richiedere e ottenere dalla società estera invitata il nulla osta alla partecipazione rilasciato dalla propria federazione/confederazione.

Ciò detto, si comunica che, a decorrere dalla data della presente comunicazione, verranno prese in carico esclusivamente le richieste trasmesse per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, comprehensive delle autorizzazioni delle federazioni/confederazioni di appartenenza dei club esteri partecipanti.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 291 DEL 23 MARZO 2023)

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., a valere per l'anno solare 2023;

- visto l'art. 26, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti,

DELIBERA

di nominare il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., che sarà così composto:

Coordinatore	DESINI ROBERTO
Componenti	PAMPANA GIOVANNI (Area Nord) SIMONINI FRANCESCO (Area Centro) D'AUGELLO SALVATORE (Area Sud) FITTIPALDI EMILIO MAZZETTO ANTONIO
Segretario	TREPIEDI ANDREA

2.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 292 DEL 23 MARZO 2023)

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- ravvisata l'opportunità di provvedere alla costituzione di una Consulta presso il Dipartimento Beach Soccer, volta a promuovere la diffusione di detta disciplina;

- preso atto delle designazioni formulate da ciascun Comitato Regionale e Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano;

- visto l'art. 26, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti,

DELIBERA

la costituzione di una Consulta presso il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., che sarà così composta:

Coordinatore	DESINI ROBERTO	
Componenti	ANTONACCI FLAVIA	(C.R. Abruzzo)
	ILVENTO DOMENICO	(C.R. Basilicata)
	COROSINITI FRANCESCO	(C.R. Calabria)
	ZIGARELLI CARMINE	(C.R. Campania)
	FANTAZZINI GIACOMO	(C.R. Emilia Romagna)
	CHIARVESIO FABRIZIO	(C.R. Friuli Venezia Giulia)
	BERSANETTI GIAN CARLO	(C.R. Lazio)
	COVOTTA PAOLO	(C.R. Liguria)
	LO BELLO DARIO	(C.R. Lombardia)
	ROSSETTI GIANLUIGI	(C.R. Marche)
	RAIMONDO PASQUALINO	(C.R. Molise)
	LANZA GIULIO	(C.R. Piemonte Valle d'Aosta)
	PISACANE DANIELE	(C.R. Puglia)
	Begliutti ANTONIO	(C.R. Sardegna)
	BOSCO GIUSEPPE	(C.R. Sicilia)
	LEONILDI SIMONE	(C.R. Toscana)
	GIUFFRIDA ANGELO	(C.R. Umbria)
	MIELE ULISSE	(C.R. Veneto)
	GUARALDO PAOLO	(C.P.A. di Trento)
	CIMA MASSIMO	(C.P.A. di Bolzano)

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. (STRALCIO NOTA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL 28 MARZO 2023)

Oggetto: Attività Selezioni Territoriali “Calcio+” categoria U15 Femminile

Facciamo riferimento ai programmi di sviluppo realizzati in ambito di settore giovanile ed in particolare per quanto previsto per le Selezioni Territoriali FIGC della categoria U15 Femminile (programma Calcio+).

Con l'obiettivo di consentire alle ragazze di diversificare le modalità di confronto ed ampliare le esperienze di gioco, tenuto conto di quanto già deliberato per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività ufficiali insieme ai giovani calciatori, acquisito il parere favorevole della Commissione Sviluppo del Settore Giovanile alla possibilità di far partecipare le giovani calciatrici nate nel 2008 e nel 2009 ad attività ufficiali (amichevoli o tornei) disputate con giovani calciatori appartenenti alla categoria Esordienti della categoria U13, si comunica che le Selezioni Territoriali FIGC della categoria U15 Femminile (Programma Calcio+) potranno disporre di tale opportunità.

Tale possibilità è comunque vincolata all'acquisizione della dichiarazione sottoscritta dai genitori delle giovani calciatrici, di cui si riporta fac-simile in allegato, reperibile anche in allegato al CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI

STRALCIO C.U. FIGC-SGS N. 29 DEL 23/08/2022

Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per ottenere il riconoscimento dei livelli di qualità dei club giovanili, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei successivi paragrafi.

[..] b) Requisiti per il riconoscimento.....

Per ottenere il riconoscimento, oltre ai requisiti generali previsti al precedente punto a), è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

[..] 9) Organizzazione di un "Programma di Informazione" realizzato attraverso un numero minimo di 4 incontri formativo-informativi (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2023 e 2 entro il 30 Aprile 2023) condotte da Psicologo, Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS.

Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicato Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento, a seguito della validazione dei Coordinatori Federali Regionali SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di Base.

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Si ricorda che:

- Le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite **e-mail (base.pugliasgs@figc.it)** al Coordinatore Federale Regionale SGS e al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza almeno 10 giorni prima della data di effettuazione, indicando anche luogo ed ora di inizio, per la necessaria pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
- Uno dei quattro incontri programmati deve riguardare la trattazione di aspetti regolamentari del gioco del calcio, ovviamente dedicando l'appuntamento ai giovani calciatori, ai tecnici e dirigenti/arbitro, e, possibilmente, ai genitori.

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI

Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti o che si svolgeranno a breve:

DELEGAZIONE BAT

Società: A.S.D. SOCCER TRANI

Luogo: C.S. "Capirro Sport Village" (TRANI (BT)

Data: 05/04/2023 (ore 18:30)

Incontro: 3^a riunione

Tema: "I vantaggi di una corretta alimentazione"

Relatore: Dott. Nicola VALENTE (Nutrizionista)

Società: A.S.D. ETRA BARLETTA 2008

Luogo: C.S. "Barberini" (BARLETTA (BT)

Data: 4/04/2023 (ore 16:30)

Incontro: 3^a riunione

Tema: "La giusta alimentazione per i giovani calciatori"

Relatore: Dott.ssa Angelica MICHEA (Nutrizionista)

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Nazionale: **1° Andria Vip Cup 2023**
 Organizzato dalle Società: **A.S.D. FOOTBALL ACADEMY ANDRIA**
 Categoria di partecipazione: **Esordienti 1° anno – Pulcini 1° anno – Primi calci**
 Periodo di svolgimento: **22 – 23 Aprile 2023**

Torneo Regionale: **2° Torneo Food Safety Lab**
 Organizzato dalle Società: **A.S.D. VIRTUS CORATO**
 Categoria di partecipazione: **Esordienti 1° anno – Pulcini misti**
 Periodo di svolgimento: **16 Aprile 2023**

MODIFICA AL PROGRAMMA DELLE GARE DI GIOVEDÌ 30 MARZO 2023

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 14” – FASE 2

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/04/2023	1 R	VICTOR ANDRIA	MEDAGLIE D ORO	30/03/2023	18:45	15:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN BARLETTA

MODIFICA AL PROGRAMMA DELLE GARE DI SABATO 1 APRILE 2023

CAMPIONATO ALLIEVI “UNDER 17” – FASE 2

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/04/2023	1 R	BORGOVILLA CALCIO SPORT	ATHENA CALCIO BARLETTA	01/04/2023	18:45	18:45	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 15” – FASE 2

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
01/04/2023	1 R	UNIONE CALCIO	DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	01/04/2023	15:00	15:30	

MODIFICA AL PROGRAMMA DELLE GARE DI DOMENICA 2 APRILE 2023

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17" – FASE 2

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2023	1 R	VICTOR ANDRIA	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.B	02/04/2023	15:00	09:30	

MODIFICA AL PROGRAMMA DELLE GARE DI LUNEDÌ 3 APRILE 2023

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 15" – FASE 2

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
01/04/2023	1 R	SPIRITO SANTO BARLETTA	PROGETTO UOMO CANOSA	03/04/2023	18:45	18:45	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 14" – FASE 2

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
01/04/2023	1 R	OLIMPIADIBISCEGLIE	TRANI	03/04/2023	16:30	15:00	

RISULTATI

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17" – FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 5 Giornata - A

CITTA DI TRANI 2019	- SOCCER TRANI	0 - 2
---------------------	----------------	-------

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 15" – FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25 - 26 - 27/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A

BRASILEA BARLETTA	- BORGOVILLA CALCIO SPORT	7 - 2
SPIRITO SANTO BARLETTA	- FUTSAL BARLETTA	4 - 1
SPORTING CLUB	- PROGETTO UOMO CANOSA	0 - 3

GIRONE B - 7 Giornata - A

OLIMPIADIBISCEGLIE	- DI DOMENICO FOOTBALL	4 - 2
REAL BISCEGLIE	- CANOSA	5 - 3
VIRTUS SAN FERDINANDO	- UNIONE CALCIO sq.B	4 - 2

GIRONE C - 7 Giornata - A

FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L	- DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	5 - 3
UNIONE CALCIO	- FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3 - 2
VIRTUS ANDRIA	- VICTOR ANDRIA	0 - 4

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 14" – FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24 - 25 - 26 - 28/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A

ETRA BARLETTA 2008	- MEDAGLIE D ORO	3 - 1
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	- TRANI	1 - 1
POL. TRANI 2006	- OLIMPIADIBISCEGLIE	1 - 7
VICTOR ANDRIA	- PALESE	3 - 2

CLASSIFICHE

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17" – FASE 2

GIRONE A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.SPIRITO SANTO BARLETTA	12	5	4	0	0	21	4	17	0
2 A.S.D.TRANI	7	5	2	1	1	12	10	2	0
3 A.S.D.ATHENA CALCIO BARLETTA	4	5	1	1	2	12	12	0	0
4 A.S.D.BORGOVILLA CALCIO SPORT	4	5	1	1	2	7	15	8-	0
5 A.S.D.PARROCCHIA IMMACOLATA	1	5	0	1	3	5	16	11-	0
6 A.S.D.*BARLETTA 1922	0	5	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.SPORT SPINAZZOLA	7	5	2	1	1	12	9	3	0
2 A.S.D.LIBERTY CANOSA	7	5	2	1	1	10	9	1	0
3 P.G.S.DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	6	5	2	0	2	12	11	1	0
4 A.S.D.CANOSA	6	5	2	0	2	9	9	0	0
5 A.S.D.VICTOR ANDRIA	3	5	1	0	3	8	13	5-	0
6 *FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.B	0	5	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE C

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.SOCCER TRANI	9	5	3	0	1	9	5	4	0
2 A.S.D.DI DOMENICO FOOTBALL	8	5	2	2	0	13	5	8	0
3 A.S.D.DON UVA CALCIO 1971	7	5	2	1	1	13	5	8	0
4 A.S.D.OLIMPIADIBISCEGLIE	2	5	0	2	2	7	9	2-	0
5 A.S.D.CITTA DI TRANI 2019	1	5	0	1	3	3	21	18-	0
6 ACSD *ETRA BARLETTA 2008	0	5	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 15" – FASE 2

GIRONE A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 ACSD ETRA BARLETTA 2008	18	6	6	0	0	36	2	34	0
2 A.S.D.PROGETTO UOMO CANOSA	12	6	4	0	2	19	9	10	0
3 A.P.D.BRASILEA BARLETTA	12	6	4	0	2	20	13	7	0
4 A.S.D.BORGOVILLA CALCIO SPORT	12	6	4	0	2	18	15	3	0
5 A.S.D.SPIRITO SANTO BARLETTA	6	6	2	0	4	11	16	5-	0
6 A.S.D.FUTSAL BARLETTA	3	6	1	0	5	8	32	24-	0
7 A.S.D.SPORTING CLUB	0	6	0	0	6	5	30	25-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.OLIMPIADIBISCEGLIE	15	6	5	0	0	27	5	22	0
2 A.S.D.DI DOMENICO FOOTBALL	12	6	4	0	1	14	5	9	0
3 A.S.D.REAL BISCEGLIE	7	6	2	1	2	15	14	1	0
4 A.S.D.VIRTUS SAN FERDINANDO	4	6	1	1	3	7	15	8-	0
5 A.S.D.CANOSA	4	6	1	1	3	8	21	13-	0
6 A.S.D.AUDACE TRINITAPOLI	1	6	0	1	4	6	17	11-	0
7 A.S.D.*UNIONE CALCIO sq.B	0	6	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE C

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.UNIONE CALCIO	15	6	5	0	0	26	3	23	0
2 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	12	6	4	0	1	26	9	17	0
3 A.S.D.VICTOR ANDRIA	9	6	3	0	2	14	10	4	0
4 A.S.D.MINERVA	4	6	1	1	3	6	12	6-	0
5 POL.D.VIRTUS ANDRIA	4	6	1	1	3	5	16	11-	0
6 P.G.S.DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	0	6	0	0	5	3	30	27-	0
7 *FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L	0	6	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 14" – FASE 2

GIRONE A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.OLIMPIADIBISCEGLIE	21	7	7	0	0	30	4	26	0
2 A.S.D.TRANI	14	7	4	2	1	16	10	6	0
3 ACSD ETRA BARLETTA 2008	13	7	4	1	2	31	8	23	0
4 A.P.D.MEDAGLIE D ORO	13	7	4	1	2	24	15	9	0
5 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	10	7	3	1	3	12	12	0	0
6 A.S.D.VICTOR ANDRIA	7	7	2	1	4	14	19	5-	0
7 A.S.D.PALESE	1	7	0	1	6	11	37	26-	0
8 A.D. POL. TRANI 2006	1	7	0	1	6	7	40	33-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale BAT, Dott. Francesco Paolo Caffarella, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Francesco Piciaccia, in base alle risultanze degli atti ufficiali, nella seduta del 29/03/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17" – FASE 2

GARE DEL 25/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PAPAGNO MATTEO (CITTA DI TRANI 2019)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

MANNA LUCA (CITTA DI TRANI 2019)

AMMONIZIONE (I INFR)

CROCE DANIELE (CITTA DI TRANI 2019)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 15" – FASE 2

GARE DEL 25/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

REAL BISCEGLIE

Per assenza della Forza Pubblica e del Servizio d'Ordine Sostitutivo.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

BUCCI FRANCESCO PIO (REAL BISCEGLIE) ITALIA SIMONE (SPORTING CLUB)

AMMONIZIONE (I INFR)

ANGIONE MARCO (PROGETTO UOMO CANOSA) DELLAQUILA GIUSEPPE R. (SPORTING CLUB)
DELVECCHIO NICOLA (SPORTING CLUB) DICUONZO ANDREA (SPORTING CLUB)
DISALVO CLAUDIO (SPORTING CLUB)

GARE DEL 26/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

ZAGARIA LORENZO (DON BOSCO ANDRIA A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

MASSARO SABINO (DON BOSCO ANDRIA A.S.D.) DE FEUDIS EUGENIO (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L.)

AMMONIZIONE (I INFR)

ATTIMONELLI LORENZO (DON BOSCO ANDRIA A.S.D.) RUTIGLIANO ENRICO (DON BOSCO ANDRIA A.S.D.)
DEL ZIO GIUSEPPE (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L.) PAPARELLA MATTEO (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L.)

GARE DEL 27/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MONGELLI FLAVIO (DI DOMENICO FOOTBALL)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

RUTIGLIANI MARCO (DI DOMENICO FOOTBALL)

AMMONIZIONE (II INFR)

ALICINO ENRICO (VICTOR ANDRIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BARILE GIANLUCA	(BORGOVILLA CALCIO SPORT)	CAPACCHIONE BIAGIO A.	(BORGOVILLA CALCIO SPORT)
NAPOLETANO MATTIA	(BORGOVILLA CALCIO SPORT)	DARGENIO NICOLAS	(BRASILEA BARLETTA)
CHIARULLI GIOVANNI	(DI DOMENICO FOOTBALL)	ELICIO VITTORIO	(FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)
LAMESTA ALESSANDRO	(FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)	MASTRORILLO NICOLA	(FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)
SINISI SEBASTIANO	(FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)	CAFAGNA TOMMASO	(FUTSAL BARLETTA)
DIPASQUALE ANTONIO	(SPIRITO SANTO BARLETTA)	LANOTTE MARCO	(SPIRITO SANTO BARLETTA)
DI MOLFETTA SERGIO	(UNIONE CALCIO)	LOCALZO CATALDO	(UNIONE CALCIO)
NANNI ANDREA	(VIRTUS ANDRIA)		

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 14" – FASE 2

GARE DEL 24/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

SIMONE ENRICO

(FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)

CALEFATO ANTONIO

(TRANI)

GARE DEL 25/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MORELLI GIANLUCA

(MEDAGLIE D ORO)

GARE DEL 26/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

ANNACONDIA MICHELE

(POL. TRANI 2006)

BOVINO CRISTIAN

(POL. TRANI 2006)

GARE DEL 28/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

SGARAMELLA SEBASTIANO (VICTOR ANDRIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

FACCILONGO DYLAN

(PALESE)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

ERRATA CORRIGE - FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO – A.S.D. GIOVANI CRYOS del 12/03/2023.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 31/03/2023, alle ore 16.00, per la decisione del ricorso.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. SPORTING APRICENA – A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO SAN SEVERO del 12/03/2023.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO SAN SEVERO (calciatore Simone Potenza), visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 31/03/2023, alle ore 16.30, per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. SPORTING APRICENA – A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO SAN SEVERO del 12/03/2023.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO SAN SEVERO (calciatore Severo Santarelli), visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 31/03/2023, alle ore 17.00, per la decisione del ricorso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Relatore) e dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 20 marzo 2023 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA

DECISIONE

Gara: A.S.D. REAL VICO – A.S.D. SANT'AGATA DI PUGLIA del 26/2/2023

In ordine a reclamo della A.S.D. REAL VICO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 55 del 02/3/2023 della citata Delegazione,

MOTIVAZIONE

Con reclamo trasmesso a mezzo PEC in data 08.03.2023, ritualmente preannunciato e trasmesso alla controparte, la A.S.D. REAL VICO ha impugnato il provvedimento contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 55 del 02/3/2023, con cui il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia ha disposto, a carico di entrambe le società, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 – 0 e 0 – 3 e l'ammenda di € 100,00 *“a causa di una violenta rissa tra i tesserati delle due società [...] che non consentiva il proseguimento della gara, per il venir meno delle condizioni ambientali”*; a carico dei tesserati della società reclamante, le sanzioni della squalifica come di seguito indicate: Ciociola Marco Pasquale, sei gare effettive *“per aver colpito un calciatore avversario con un calcio in pieno volto, provocandogli fuoriuscita di sangue dal naso”*; Di Milo Francesco, cinque gare effettive *“per aver colpito con molteplici pugni, anche in pieno volto, un calciatore avversario ed altri calciatori avversari”*; Masella Francesco, tre gare effettive *“per aver colpito al volto un calciatore avversario”*.

Nel gravame proposto la società istante ha chiesto alla Corte Sportiva d'Appello di disporre la ripetizione della gara, ovvero la prosecuzione della stessa dal 29' del secondo tempo e di ridurre le squalifiche comminate a carico dei propri tesserati.

La A.S.D. SANT'AGATA DI PUGLIA non ha fatto pervenire proprie memorie.

All'udienza tenutasi il giorno 20/3/2023 per la discussione del reclamo, nessuno è comparso per la reclamante.

All'esito della discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

La Corte ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

Secondo la tesi difensiva prospettata dalla reclamante, la rissa verificatasi nel corso del secondo tempo troverebbe giustificazione unicamente nella condotta provocatoria di un calciatore della squadra avversaria A.S.D. Sant'Agata di Puglia - che avrebbe determinato la reazione dei propri tesserati.

Inoltre, sul punto, l'istante ha inteso più volte rimarcare l'assoluta mancanza di interesse nel determinare la rissa verificatasi, proprio in ragione del risultato favorevole dalla stessa conseguito sul campo, sino alla sospensione della gara.

Ad avviso del Collegio, tuttavia, tali argomentazioni non sono condivisibili, né possono considerarsi idonee a superare la quantificazione delle sanzioni emesse dal Giudice di prime cure, proprio alla luce della descrizione dei fatti offerta dalla reclamante nell'atto difensivo - nonché del contenuto del referto arbitrale.

Dalla ricostruzione degli eventi, infatti, emerge la gravità - oltre che la volontarietà - delle condotte assunte dai tesserati della A.S.D. Real Vico, resisi responsabili - congiuntamente ai calciatori della squadra avversaria - della prolungata rissa in campo e della conseguente sospensione definitiva della gara.

Per tali ragioni, stante la corretta qualificazione delle condotte da parte del primo giudice, anche la quantificazione delle sanzioni non può subire alcuna revisione.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto deve essere respinto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo;
- 2) per l'effetto di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Relatore
Ilaria TORNESELLO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 30 Marzo 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore) e dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 20 Marzo 2023 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Gara: A.S.D. MOLFETTA SPORTIVA 1917 – A.S.D. TERRIBILE SOCCER del 25/02/2023 (Reclamo della società A.S.D. MOLFETTA SPORTIVA 1917, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari, di cui al Comunicato Ufficiale n. 36 del 02/03/2023 della Delegazione Provinciale di Bari).

Con riferimento alla gara in epigrafe il sig. Giovanni Porta, vicepresidente della A.S.D. Molfetta Sportiva 1917, militante nel campionato di terza categoria, ha impugnato - a mezzo preannuncio e successivo atto di reclamo del 9.3.2023 - la decisione pubblicata nel C.U. n. 36 del 2.3.2023, con cui il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto a suo carico il provvedimento di *"inibizione a tutto il 25 febbraio 2028, con richiesta al Presidente Federale di inibizione da tutti i ranghi della F.I.G.C.. Sanzione che rientra nella fattispecie prevista dalla F.I.G.C. per l'applicazione delle misure amministrative previste dall'art. 35 comma 7 C.G.S."*.

Muovendo dal referto arbitrale il primo Giudice ha rilevato che il *"sig. Porta Giovanni, veniva espulso per essere entrato sul terreno di gioco per protestare verso una decisione arbitrale...(omissis)...notificatogli il provvedimento di espulsione, si avvicinava al Direttore di gara e, afferratolo per la maglia, lo stratonava violentemente a sé facendogli perdere l'equilibrio... (omissis) ... contemporaneamente lo infilzava con la bandierina, procurandogli un raschio al petto"*.

Il reclamante, nell'atto di impugnazione, ha espressamente riconosciuto la correttezza del provvedimento di espulsione comminatogli (*"Il sig. De Carlo estraeva giustamente il cartellino rosso per la mia espulsione"*), divergendo dal referto quanto alla condotta tenuta nella fase successiva all'espulsione adducendo, sul punto, di non aver affatto stratonato l'Arbitro, né tanto meno di avergli fatto perdere l'equilibrio, essendosi limitato a cercare di consegnargli la bandierina, appoggiandola sul suo petto, ma senza imprimere forza (*"Nel cercare di consegnargli la bandierina, che lui non accettava...(omissis)...ho appoggiato la punta sul petto senza nessuna forza...(omissis) non si vede alcuna spinta energica, stratonamento o perdita di equilibrio, ma solo la volontà di consegnare la bandierina senza nessuna violenza..."*).

Per l'effetto della ricostruzione testé dedotta, ha richiesto la riduzione della sanzione irrogata.

All'udienza svolta il 20.3.2023 è comparso il medesimo sig. Giovanni Porta il quale, nel riportarsi al reclamo, ha insistito per il suo accoglimento.

La Corte, previa acquisizione di ulteriori chiarimenti, resi in pari data ed in forma scritta dall'Arbitro, si è riservata la decisione.

La Corte ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, per i motivi e nei limiti di seguito evidenziati.

Il reclamante non ha dato prova della versione dei fatti prospettata in reclamo, senz'altro più mite di quella risultante dagli atti di gara né, tanto meno, ha formulato istanze istruttorie a riguardo.

Pertanto la sua responsabilità discende dai fatti descritti nei rapporti ufficiali del Direttore di gara, ai quali l'art. 61 C.G.S. attribuisce fede privilegiata (cfr., Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021), con l'eccezione di seguito evidenziata.

La Corte, infatti, condivide che sia stata erroneamente attribuita al reclamante la condotta riportata nel supplemento di referto - recepita asetticamente dal G.S.T. - secondo cui avrebbe *"infilzato con la bandierina"* l'Arbitro.

Definizione cruenta, frutto però di una evidente svista lessicale, operata nel referto arbitrale e non colta nel provvedimento impugnato, come in seguito specificato.

Si ritengono provate, dunque, tutte le altre condotte contestate, per cui la dinamica dei fatti si può ricostruire nel seguente modo: il sig. Porta, approfittando della sua vicinanza fisica all'Arbitro (rivestendo, nell'occasione, il ruolo di assistente) non esitava a entrare sul rettangolo di gioco per rivendicare un calcio di rigore, negato alla sua squadra, così percorrendo svariati metri e, raggiunto il Direttore di gara, lo afferrava per la maglia stratonandolo e facendogli perdere l'equilibrio, puntando con gesto incontrollato la bandierina sul petto, al punto da procurargli un raschio.

L'operato riconosciuto, in reclamo, della correttezza del provvedimento di espulsione, non tempera il disvalore della condotta del Dirigente, della quale va dunque rimarcato il carattere antitetico rispetto ai valori fondanti l'attività sportiva quali, in particolare, il rispetto, la lealtà, la correttezza, ai quali il vicepresidente della A.S.D. Molfetta 1917 non è riuscito colpevolmente a conformare il suo comportamento, dimenticando persino che, nell'occasione, svolgeva le funzioni di collaboratore dell'Arbitro.

Ciò detto, la Corte ritiene di poter dissentire dal *"quantum"* della sanzione comminata in primo grado, inibizione sino al 25.2.2028 (ovvero cinque anni dalla data di svolgimento della partita), poiché eccessiva e sproporzionata.

Al riguardo la Corte osserva che il comportamento del sig. Porta ricade nella regola dell'art. 35, comma 1, a mente del quale costituisce condotta violenta *"...ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività..."* (rappresentata senz'altro, nella fattispecie, dall'atto di afferrare la maglia dell'Arbitro, stratonandolo e facendogli perdere l'equilibrio, puntandogli sul petto la bandierina).

Il comma 3) prevede che i dirigenti, autori della condotta di cui al comma 1), debbano essere puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione.

Il comma 5) impone, invece, una sanzione minima maggiore (due anni), ma solo nei casi in cui la lesione personale venga attestata da referto medico, rilasciato da struttura sanitaria pubblica.

Circostanza, quest'ultima, non ricorrente nella fattispecie, non risultando in atti alcuna documentazione medica inerente le eventuali lesioni.

Per l'effetto, la fattispecie appare senz'altro sussumibile nel comma 3 (che indica, come visto, la sanzione minima di un anno di inibizione), in quanto la pur esecrabile azione del sig. Porta non ha comportato, per l'appunto, il ricorso a cure mediche, non avendo provocato lesioni di rilievo.

Peraltro, lo stesso Ufficiale di gara ha riferito di aver riportato, quale effetto della condotta del dirigente, *"un raschio al petto"*, di cui ha circoscritto la portata nei chiarimenti resi in forma scritta, specificando che il raschio era *"minimo e che non necessitava di cure mediche"*.

Ne consegue che l'assenza di lesioni refertate o, comunque, la loro modestissima entità, assume valore dirimente, rivelando il carattere eccessivo e inadeguato della pena di cinque anni, comminata dal G.S.T. della Delegazione Provinciale di Bari.

Questi, presumibilmente, potrebbe essere stato fuorviato dall'utilizzo improprio -nel rapporto arbitrale- del verbo *"infilzare"* anche se, leggendo il referto, era già possibile coglierne l'uso distorto, considerato che, come in un ossimoro, veniva indicata quale conseguenza dello *"infilzamento"*, atto connotato da particolare efferatezza, la produzione di un piccolo *"raschio"*.

Quanto alla “*richiesta al Presidente Federale di inibizione da tutti i ranghi della F.I.G.C.*” la medesima per un verso non è scrutinabile, in ragione della riduzione dell’inibizione operata da questa Corte – e per l’altro risulta inammissibile, perché confliggente con l’art. 9 co. 1 lettera H) C.G.S. – che testualmente recita “*la sanzione dell’inibizione non può superare la durata di 5 anni. Gli Organi della Giustizia Sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l’infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.*”.

Pertanto la preclusione deve essere deliberata dal Giudice Sportivo e non dal Presidente Federale.

Il Collegio conferma la sanzione accessoria comminata dal Giudice di Primo Grado ai sensi dell’art. 35, comma 7 C.G.S.

Per tali ragioni questa Corte ritiene di dover rideterminare la sanzione a carico del sig. Giovanni Porta, nell’inibizione sino al 30/06/2024, ritenendola più congrua rispetto alla sua condotta, comunque comminando in misura superiore al minimo edittale di un anno (comma 3, art. 35 C.G.S.), per avere il reclamante tradito il ruolo di assistente, nel cui spirito collaborativo l’Arbitro aveva pienamente riposto la sua fiducia.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78 co. 4) C.G.S. vigente, così

DELIBERA

- 1) di accogliere parzialmente il reclamo proposto dal sig. Giovanni Porta e, per l’effetto, di rideterminare la sanzione a suo carico nell’inibizione fino al 30/06/2024;
- 2) di non addebitare la relativa tassa, stante il parziale accoglimento del reclamo.

Il Relatore
Livio COSTANTINO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 30 Marzo 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Relatore) e dell'Avv. Maria AGNETA (Componente) e con la partecipazione dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 marzo 2023 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Gara: A.S.D. HELLAS LATERZA - A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017 del 05/03/2023, in ordine al reclamo proposto dall'A.S.D. HELLAS LATERZA, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 136 del 09/03/2023 del C.R. PUGLIA L.N.D., a mezzo della quale veniva irrogata al sig. TRIA Lorenzo, allenatore della società reclamante, la squalifica fino al 09.04.2023 ed al sig. CANGIULLI Silvestro, calciatore della società reclamante, la squalifica fino al 24.04.2023.

Ritenuto in fatto

Con atto del 10 marzo 2023, la società A.S.D. Hellas Laterza preannunciava reclamo ex art. 76 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso il C.R. Puglia - L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 136 del 9 marzo 2023, con cui quest'ultimo aveva irrogato al sig. Lorenzo Tria (allenatore) e al sig. Silvestro Cangiulli (calciatore) le sanzioni ritenute di giustizia.

Con lo stesso atto la reclamante richiedeva copia degli atti su cui si fondava la delibera del Giudice di prime cure, i quali le venivano inviati il giorno successivo.

Con atto del 13 marzo 2023 la società proponeva, dinanzi a questa Corte Sportiva d'Appello, reclamo ex art. 76, comma 3, C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale indicata in epigrafe.

Con decreto del 20 marzo 2023, pubblicato sul C.U. n. 145 del C.R. Puglia, il Presidente della Corte fissava per la data odierna l'udienza in Camera di Consiglio, per la discussione del reclamo.

La società motiva il gravame affidando le proprie censure ad un duplice motivo di ricorso, concettualmente unitario, lamentando - come appare possibile arguire dalla lettura dell'impugnazione - l'erroneità della decisione gravata, tanto per violazione delle regole che presiedono all'inquadramento giuridico delle condotte irregolari dirette verso gli ufficiali di gara - sanzionate dal Codice - quanto per ingiusta afflittività delle sanzioni applicate.

Premessa, ad opera della reclamante, l'adesione alla ricostruzione storico-fattuale riportata dal Direttore di gara nel proprio referto, pare potersi evincere come la stessa lamenti - quanto alla condotta del Tria - l'applicazione della lett. b) dell'art. 36, co. 1, C.G.S. (invece della lett. a della medesima norma) e - quanto al comportamento del Cangiulli - la violazione dei canoni generali disciplinanti la commisurazione delle sanzioni irrogabili dagli Organi di Giustizia.

Di tanto ci si avvede, però, solo ad un'attenta analisi dell'atto d'impugnazione, anche in considerazione dei ripetuti - e certamente inconferenti - riferimenti operati alla diversa e sensibilmente più grave fattispecie di cui all'art. 35 C.G.S. (disciplinante le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara).

Conclusivamente viene richiesta in forma generica la riforma della decisione gravata, mediante mitigazione delle sanzioni irrogate, per violazione del principio di proporzionalità tra fatto e sanzione.

Non sono pervenute memorie ex art. 77, comma 2.

All'esito dell'odierna udienza, dopo l'intervento del relatore designato, la richiesta audizione della parte (rappresentata dal difensore munito di procura speciale, Avv. Marcello Tria del Foro di Taranto) e la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

Il reclamo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

La sanzione irrogata al Tria, tesserato con la qualifica di tecnico, non è impugnabile. A tal riguardo, chiarissimo risulta il disposto di cui all'art. 137, co. 3, lett. b), C.G.S., in base al quale la sanzione della squalifica fino ad un mese per tecnici e massaggiatori non può essere validamente contrastata mediante impugnazione.

Ciò impedisce a questa Corte di prendere cognizione, *in parte qua*, delle censure di merito proposte dalla reclamante.

Quanto alla sanzione imputata al Cangiulli, risulta dagli atti ufficiali come lo stesso sia stato espulso dal Direttore di gara, al quarantesimo minuto della seconda frazione di gioco, per essersi rivolto all'arbitro, "*in maniera minacciosa*", mediante la ripetuta espressione "*che cazzo fai?*". Egli, soprattutto, ha violato la sacralità della figura arbitrale, tirando quest'ultimo per la divisa, seppur - come riportato dal Direttore di gara - in maniera "leggera".

La pacifica – e non smentita – gravità oggettiva della condotta posta in essere dal Cangiulli rinviene piena e convincente prova nel referto arbitrale, affidabile e lineare nella narrazione degli accadimenti.

Va ribadita l'affermazione, costante nella giurisprudenza sportiva federale e da cui questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni per discostarsi, secondo cui dall'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come i rapporti del Direttore di gara costituiscano piena prova dei fatti ivi rappresentati.

Conseguentemente la loro efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante.

Di conseguenza, l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il proprio convincimento in quanto, ad esempio, non contenente elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito, intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice nella disamina del materiale probatorio (cfr., *ex plurimis*, Corte Fed. App., sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021).

Sul punto l'ampia produzione dei Giudici Sportivi non ha mai mutato orientamento circa l'assoluta primazia degli atti ufficiali rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. la recentissima Corte Sport. App., sez. I, 13 marzo 2023, n. 165; Corte Sport. App., Sez. un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/ CSA, ripresa da Corte Fed. App., 15 ottobre 2019, n. 7).

Agli atti degli ufficiali di gara, infatti, è riconosciuta la natura di fonte privilegiata, contestabile soltanto per manifesta irragionevolezza (Corte. Giust. Fed., 25 novembre 2010, in C.U. n. 132/CGF; Corte Sport. App., 21 luglio 2020, n. 245; cfr. altresì, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73).

Nel caso che qui occupa, peraltro, è la stessa società reclamante a ritenere "*sacrosanto*" e "*indiscutibile*" quanto riportato dal Direttore di gara nel proprio referto: le argomentazioni addotte in udienza, dal difensore di fiducia del legale rappresentante della società, appaiono sfornite del necessario aggancio alle emergenze procedurali, tese esclusivamente ad offrire una lettura soggettivamente alternativa della fisionomia fattuale ed evidenziate per la prima volta, peraltro, solo in sede di discussione orale.

Poste tali premesse, l'esercizio della potestà sanzionatoria ad opera del Giudice di prime cure non appare erroneo né fallace, poiché fondatosi su di un narrato arbitrale lineare, coerente, attendibile e privo di intrinseche contraddizioni.

La manifestazione concreta della dosimetria sanzionatoria non appare irragionevole, sproporzionata o illogica, tale da meritare l'intervento di questa Corte, avendo il Giudice Sportivo mostrato buon governo delle classificazioni concettuali astratte contenute nel Codice.

Difatti gli atti posti in essere dal Cangiulli rientrano senza dubbio nell'alveo della condotta gravemente irriguardosa, poiché concretizzatisi in un contatto fisico.

Stante il disposto della lett. b) di cui al comma 1° dell'art. 36 C.G.S., essi non possono essere sanzionati con una squalifica inferiore alle quattro giornate di gara.

Quanto alla perimetrazione della fattispecie normativa astratta, la giurisprudenza sportiva ha a più riprese statuito che il contatto fisico, richiamato dalla norma in esame, deve integrare gli estremi della volontaria aggressività inserita in un'attività impetuosa o, comunque, incontrollata (Corte Sport. App., Sez. Un., 27 marzo 2019, in C.U. 146/CSA).

In tal senso è stata ritenuta congrua e proporzionata la sanzione di quattro giornate di squalifica al calciatore il quale, senza aver stratonato l'arbitro, abbia semplicemente poggiato le proprie mani sul petto di quest'ultimo, al contempo offendendolo (Corte Sport. App., sez. III, 22 dicembre 2019, n. 110).

L'aumento operato nel caso di specie si spiega agevolmente, alla luce della pluralità lesiva delle condotte poste in essere.

Il Cangiuilli, più nello specifico, ha manifestato un atteggiamento - non solo materialmente lesivo della sfera personale dell'arbitro - ma, anche, censurabilmente minaccioso.

Se si tiene presente che, nella fattispecie concreta, il calciatore non si è limitato ad offendere e minacciare la persona del Direttore di gara, ma ha altresì esercitato ben più che una semplice pressione - con il proprio arto - sulla persona del Direttore di gara (attingendone la divisa), la sanzione applicata dal Giudice di prime cure non può che risultare ragionevole e congrua.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 137, comma 3, lett. b), C.G.S., il reclamo proposto avverso la squalifica inflitta al tecnico Lorenzo Tria;
- 2) di rigettare, nel resto, il reclamo proposto dall'A.S.D. Hellas Laterza;
- 3) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Daniele LABIANCA

Il Presidente
Giuseppe CONTE

Depositato in data 30 Marzo 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI "UNDER 15"

Con Comunicato Ufficiale n. 68 del 23/03/2023, a pag. 18, è stata erroneamente comminata la squalifica fino al 13/03/2023 al sig. SECCIA GIUSEPPE, Allenatore della società SPORTING CLUB.

La squalifica deve intendersi fino al **13/04/2023**.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Trani ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 30 Marzo 2023.

IL SEGRETARIO
(Pierpaolo Lamia Caputo)

IL REGGENTE
(Vito Tisci)